



COMUNE DI ROMENTINO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di
gestione di servizio pubblico locale
(D.Lgs. 201/2022, art. 14)**

NUOVO POLO SPORTIVO DI VIA DEL TINTORETTO

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Gestione dei nuovi impianti sportivi in Via del Tintoretto
Ente affidante	Comune di Romentino – CF 00225920032
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Dario Varallo Area Socio Demografica 0321 869813 varallo.dario@comune.romentino.no.it 28 agosto 2025
Area/servizio:	
Telefono:	
Email/PEC	
Data di redazione	

A breve saranno terminati i lavori relativi ai nuovi impianti sportivi di Via del Tintoretto, che comprendono 1 campo da tennis, 2 campi da padel (di cui 1 coperto), 1 campo da beach volley e 1 campo da calcetto. La struttura è completata da 1 fabbricato adibito a club house e 1 fabbricato adibito a spogliatoi/servizi igienici.

Ai sensi dell'art. 826 del codice civile i beni citati appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, necessariamente sottoposti per vincolo funzionale allo svolgimento di attività sportive nell'interesse della collettività e la cui gestione possiede tutte le caratteristiche che la giurisprudenza consolidata ha sempre ritenuto sussistere affinché si possa parlare di servizio pubblico (cfr Consiglio di Stato nn. 8914/2009, 6132/2011, 2385/2013) e cioè tra gli altri titolarità in capo ad ente pubblico; finalità di carattere collettivo; poteri di vigilanza, indirizzo e intervento del titolare su chi effettua la gestione.

In materia di impianti sportivi si distingue tra impianti dotati di rilevanza economica (quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione) e impianti privi di rilevanza economica (quelli la cui gestione è produttiva di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi della gestione stessa, che va quindi assistita dall'ente territoriale). Secondo la giurisprudenza consolidata la rilevanza economica non dipende dalla sola capacità di produrre utili ma deriva anche da vari altri elementi quali la struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 6529/2010), nonché dalle caratteristiche dell'impianto, le sue dimensioni e ubicazione, il bacino e la numerosità dell'utenza attesa, la tipologia della disciplina sportiva, la presenza di servizi aggiuntivi come la ristorazione, la presenza o no sul mercato di potenziali imprese o sponsor coinvolgibili.

Alla luce di quanto poc'anzi esposto i nuovi impianti sportivi di Romentino rientrano palesemente nella categoria degli impianti dotati di rilevanza economica e dunque appare indispensabile individuare quale sia la loro ottimale modalità di gestione.

La disciplina dei servizi pubblici locali, fino al 2022, trovava un sintetico riferimento nell'abrogato art. 112 del D.Lgs. 267/2000, che li definiva quelli la cui natura consiste nella produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, e – in merito alla distinzione tra servizi dotati e privi di rilevanza economica – nell'abrogato art. 113 e nell'art. 113 bis D.Lgs. 267/2000.

La materia oggi è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. 201/2022 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – al quale pertanto occorre rivolgersi per affrontare il tema di cui si sta trattando. Lo scopo della presente relazione – ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 201/2022 – è di dar conto della scelta di modalità di gestione del servizio, così come richiesto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 201/2022.

Ebbene, la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è regolata dagli artt. 14 e ss del D.Lgs. 201/2022 e prevede una delle seguenti forme (art. 14, 1° comma): “ (omissis) a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”.

Le opzioni di cui ai citati punti b), c) e d) non appaiono percorribili nel caso in esame: b) in quanto organizzazione e dimensioni, anche finanziarie, del Comune di Romentino non sono compatibili con la creazione di una società a partecipazione pubblica; c) in quanto non esiste alcuna società in house creata dal

Comune di Romentino; d) in quanto da un lato non sussiste alcuna azienda speciale istituita dal Comune di Romentino e dall'altro la gestione in economia richiederebbe l'acquisizione di nuovo personale comunale, aggiuntivo a quello esistente, peraltro impossibile da reperire stante il divieto di nuove assunzioni.

Sia detto en passant che anche l'opzione di cui all'art. 18 del D.Lgs. 201/2022 (rapporti di partenariato con enti del terzo settore) non appare opportuna nel caso in esame. La struttura realizzata è stata completamente ed esclusivamente finanziata da fondi comunali con un notevole investimento di risorse pubbliche. La finalità precipua è ovviamente quella di fornire un servizio alla collettività; ma che sia di un servizio di qualità capace di attirare una nutrita utenza e battere la concorrenza di analoghe strutture esistenti nel circondario. Sulla scorta di tutto ciò è anche ragionevole aspettarsi un ritorno economico da parte del Comune attraverso l'introito di un canone. Tutte queste considerazioni non depongono a favore di enti del terzo settore, le cui organizzazioni - di principio non finalizzate ad attività imprenditoriale - non sembrano poter garantire quella struttura logistica e di personale che appare necessaria per fornire quanto detto prima, cioè un servizio di qualità appetibile dall'utenza.

Sempre en passant le stesse valutazioni possono essere espresse in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 38/2021, là dove stabilisce che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali ... (omissis) ...". A parte il fatto che tale disciplina normativa sembra adattarsi meglio agli impianti privi di rilevanza economica, è comunque facile evidenziare anche in questo caso che una società sportiva dilettantistica non possiede una struttura organizzativa dotata dei requisiti sopra esposti. Al contempo è innegabile che Romentino non possiede la capacità di attirare una federazione sportiva nazionale, sia per la composizione degli impianti sportivi realizzati sia per l'ubicazione territoriale del comune.

Per la gestione dunque rimane percorribile solo l'opzione di cui al punto a) dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 201/2022 e cioè "affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea". Il richiamato articolo 15 così recita: "Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

La disciplina dei contratti pubblici è contenuta nel D.Lgs. 36/2023, che contempla due grandi categorie d'affidamento di un servizio, l'appalto e la concessione.

Già nel diritto comunitario la distinzione trova collocazione ed è posta dalla direttiva n. 2004/18/CE del 31.03.2004. Dal raffronto tra le definizioni di appalto pubblico di servizi e concessione di servizi, fornite rispettivamente dal n. 2, lett. a) e d) e dal n. 4 dell'art. 1 della citata direttiva, emerge che la differenza tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi risiede nel corrispettivo della prestazione. Mentre nell'appalto di servizi il corrispettivo è versato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi (e in tal senso si esprime anche l'art. 1655 del codice civile italiano), nella concessione di servizi il corrispettivo della prestazione consiste nel diritto di gestire il servizio stesso. In particolare l'art. 1, n. 4, della direttiva citata recita "La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo". In altre parole l'elemento qualificante della concessione è l'assunzione da parte dell'affidatario della completa responsabilità della gestione e dunque nel trasferimento del rischio operativo della gestione sull'affidatario stesso.

Il tutto ora trova disciplina nell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023 dove i concetti di rischio e di trasferimento del rischio sono compiutamente analizzati.

Ritornando al predetto articolo 15 del D.Lsg. 201/2022, la norma depone preferenzialmente - per l'affidamento del servizio – a favore della concessione “in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare”.

Ebbene, nel nostro caso, le caratteristiche del servizio sono riconducibili a quanto illustrato all'inizio del presente scritto e cioè una struttura di nuovissima realizzazione, comprendente più impianti di differenti discipline (una delle quali, il padel, è attualmente di gran moda e dunque molto appetibile da parte dell'utenza) nonché una club house che potrà fornire servizio bar ma anche di ristorazione. A queste condizioni la redditività della struttura è garantita di default ad opera di un qualunque gestore dotato di un idoneo assetto imprenditoriale e, come anticipato poco sopra, è ragionevole che il Comune si aspetti un ritorno economico attraverso l'introito di un canone.

Ecco pertanto che - sulla scorta di tutte le valutazioni espresse finora - la gestione dei nuovi impianti sportivi di Via del Tintoretto deve essere affidata tramite una concessione di servizi, le cui caratteristiche, durata, costi, modalità di espletamento e quant'altro saranno contemplate in un capitolato speciale e in un Piano Economico Finanziario (per la redazione dei quali si è chiesto l'intervento di professionisti specialisti in materia) da porre a gara attraverso una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs. 36/2023.